

10934

**Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
l'approvazione dell'accordo internazionale sul grano del 1971**

(Del 19 maggio 1971)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

ci pregiamo di invitarvi, mediante il presente messaggio, ad approvare l'«accordo internazionale sul grano del 1971», aperto alla firma delle Parti contraenti, in Washington, a contare dal 29 marzo 1971. Il nuovo accordo, come già quello sui cereali del 1967, comprende una convenzione sul commercio del grano ed una convenzione sull'aiuto alimentare. Invero sarebbe possibile aderire soltanto alla convenzione sul commercio del grano, senza sottoscrivere nel contempo quella concernente l'aiuto alimentare, non è data invece la reciproca. Tuttavia noi vi raccomandiamo d'approvare ambedue le convenzioni.

I. Prospetto liminare

a. Commercio granario

Contrariamente alla vigente convenzione, la nuova convenzione sul commercio del grano contempla anzitutto disposizioni amministrative, tendenti a mantenere transitoriamente la collaborazione internazionale in materia di cereali, nonché a salvaguardarne le pertinenti istituzioni. Per quanto di portata limitata, il nuovo testo permette nondimeno di sperare che si potrà, già durante questo suo regime transitorio di tre anni, instaurare un accordo più completo sul grano, comportante una vera regolamentazione del mercato.

La Svizzera ha interesse ad aderire al nuovo atto internazionale (per quanto lacunoso) avendo essa già sottoscritto le convenzioni anteriori, così benefiche per il proprio approvvigionamento granario; l'adesione è specialmente opportuna, sia per assicurare la continuità dell'organizzazione esistente, sia per mantenere le relazioni, già ben assodate, con il Consiglio internazionale del grano.



b. Aiuto alimentare

L'organica concessione del testo sul commercio del grano con quello sull'aiuto alimentare deriva dal fatto che sono nati assieme nel quadro dei negoziati del Kennedy Round ed inoltre dalla circostanza che i promotori dell'accordo sul grano hanno voluto sottolineare, in tal modo, la responsabilità collettiva degli Stati partecipi al commercio granario internazionale, verso tale forma d'aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Anche la Svizzera dovrà aderire alla nuova convenzione relativa all'aiuto alimentare, la quale, d'altronde, recepisce immutate le prestazioni anteriori. Durante il triennio, si dovranno consegnare, annualmente, 32 000 tonnellate di grano ai Paesi in via di sviluppo oppure versare loro in moneta il valore corrispondente. Considerando le spese per il trasporto e per la distribuzione e, ove trattisi di farina panificabile, quelle per la molitura, il totale delle spese ammonterà a 35 milioni di franchi per l'insieme del triennio.

II. Dall'accordo internazionale del 1967 a quello del 1971

Nella sesta conferenza commerciale tariffaria del GATT, detta Kennedy Round, l'Argentina, l'Australia, la Danimarca, gli Stati membri della CEE, la Finlandia, la Gran Bretagna, il Giappone, il Canada, la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e gli Stati Uniti d'America si erano obbligati a concludere, non appena possibile, un accordo internazionale sul grano, i cui elementi essenziali già erano stati precisati in un memorandum. Il testo al quale approdarono i negoziati ulteriori, tenutisi a Roma, fu fissato il 18 agosto 1967: esso comprendeva una convenzione relativa al commercio granario ed una convenzione sull'aiuto alimentare. La validità di questo accordo binario scadrà il 30 giugno 1971. Sulla base del nostro messaggio del 5 gennaio 1968 (FF 1968 I 49), voi avete approvato questo accordo il 12 marzo 1968 (RU 1968 655).

Dopo le necessarie deliberazioni preliminari, il Consiglio internazionale del grano propose alla Segreteria generale della CNUCED di convocare una conferenza internazionale per elaborare un nuovo accordo, sul grano. La conferenza si tenne in Ginevra, dal 18 gennaio al 20 febbraio 1971, e 52 Stati, tra i quali la Svizzera, e la CEE vi parteciparono. Diciassette altri Paesi e diversi enti internazionali si fecero rappresentare da osservatori.

I lavori della conferenza sfociarono nelle convenzioni che abbiamo testé citato, alle quali fu premesso un preambolo comune; esse costituiscono assieme il nuovo accordo internazionale sul grano del 1971.

Le due convenzioni furono aperte alla firma dei membri della conferenza, in Washington, dal 29 marzo al 3 maggio 1971. La Svizzera le ha

firmate il 3 maggio 1971 con riserva d'ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea federale.

I due testi internazionali entreranno in vigore il 18 giugno 1971, tranne gli articoli 3 a 9 e 21 della convenzione sul commercio granario nonché l'articolo II della convenzione sull'aiuto alimentare, i quali non prenderanno effetto se non a contare dal 1° luglio 1971. Vanno tuttavia soddisfatte le premesse seguenti: Per quanto concerne la «convenzione sul commercio del grano», i Paesi esportatori, rappresentanti assieme almeno il 60% del totale dei voti assegnati ai membri esportatori (allegato A), devono aver depositato, entro il 17 giugno 1971, i loro strumenti di ratifica o un documento equivalente oppure ancora una dichiarazione d'applicazione provvisoria; lo stesso vale riguardo ai Paesi importatori, tranne la percentuale, che è stabilita al 50% almeno del totale dei voti loro attribuiti (allegato B). Per quanto concerne la «convenzione relativa all'aiuto alimentare», gli strumenti o le dichiarazioni della CEE e degli Stati membri nonché di tutti gli altri Paesi menzionati nell'articolo II paragrafo 2 (tra i quali la Svizzera) devono essere depositati entro il 17 giugno 1971. Qualora queste premesse non risultassero soddisfatte, gli Stati che per ciascuna delle due convenzioni avranno depositato, il 18 giugno 1971, i loro strumenti di ratifica o un documento equivalente oppure una dichiarazione d'applicazione provvisoria potranno decidere, di comune intesa, che la convenzione di cui si tratta entrerà in vigore tra essi. Ma comunque la convenzione relativa all'aiuto alimentare non sarà applicabile se non alla condizione che lo sia nel contempo anche la convenzione sul commercio del grano.

La durata di validità delle due convenzioni è fissata a tre anni.

III. Il nuovo accordo comparato con quello previgente

Nel nostro precitato messaggio del 5 gennaio 1968, avevamo commentato il previgente accordo; qui di seguito ci limiteremo dunque a esporre le differenze essenziali esistenti tra il nuovo ed il vecchio testo.

• a. *Commercio granario*

La vecchia convenzione stabiliva principalmente i prezzi minimi e massimi di quattordici varietà di frumento, delle qualità usuali, nonché gli obblighi di fornitura per i Paesi esportatori e gli obblighi d'acquisto per i Paesi importatori. I membri esportatori erano tenuti a coprire i bisogni in grano dei membri importatori; questi ultimi si obbligavano per contro ad acquistare, dai Paesi esportatori firmatari dell'accordo, la maggior quantità possibile di grano e, comunque, non minore di una percentuale determinata delle loro importazioni totali (per la Svizzera almeno l'80%). Di massima, il grano non poteva essere esportato o importato se non a prezzo sta-

bilito entro i limiti dei massimi e dei minimi sanciti dall'accordo: disposto, questo, applicabile pure agli acquisti di grano dai Paesi non membri. Quallora il prezzo del mercato mondiale avesse superato il massimo previsto, i membri importatori avrebbero nondimeno potuto acquistare il grano presso gli esportatori nella misura del loro diritto d'acquisto — commisurato alla media degli anni precedenti — a prezzi non superanti i massimi registrati nell'accordo. I diritti ed obblighi dei firmatari non si applicavano se non agli acquisti commerciali.

La nuova convenzione sul commercio del grano non ha recepito nessuno di questi disposti (art. 4 a 15 e 19 a 21 della vecchia convenzione), i principali Paesi esportatori non essendo riusciti a mettersi d'accordo né sulla scelta del grano detto di «riferimento» né sull'ammontare dei prezzi minimi.

Considerate le esperienze poco soddisfacenti fatte col regime dei prezzi strutturato nell'accordo del 1967, incardinato sul riferimento alla varietà americana «Hard Red Winter 2 ordinary», gli Stati Uniti, segnatamente, chiesero che il disciplinamento fosse reso più elastico.

L'accordo del 1962 non prevedeva invece, se non un'unica qualità granaria di riferimento, la varietà canadese «Manitoba 1». Gli Stati Uniti proposero di ristabilire quel vecchio sistema. Ma il Canada temeva che la scelta di una sola delle sue varietà come grano di riferimento potesse ledere o infrenare la libera concorrenza; detto Paese allegava inoltre d'aver l'intenzione di introdurre, a contare da questo anno, un nuovo sistema di graduazione per il frumento, sistema che avrebbe avuto come effetto di compromettere il funzionamento della convenzione, scuotendo le fondamenta stesse del meccanismo dei prezzi. A questa difficoltà di ordine tecnico, e forse anche di carattere temporaneo, vennero ad aggiungersi le divergenze concernenti il prezzo minimo del grano di riferimento. L'accumulo di divergenze, dalle incidenze economiche ancor più importanti, contribuì allo scacco parziale dei negoziati.

Cionondimeno la conferenza poté esprimere il suo desiderio di giungere il più presto possibile ad un accordo completo che prevedesse un disciplinamento del mercato granario, prodotto d'importanza massima per numerosi Paesi. Per assicurare la continuità della collaborazione internazionale nonché il mantenimento degli istituti all'uopo creati, fu dunque deciso all'unanimità che la validità della convenzione sul commercio granario sarebbe stata limitata a tre anni, a titolo d'accordo transitorio privo di clausole commerciali. La nuova convenzione poteva così recepire senza mutamenti le principali disposizioni dell'accordo precedente relative alla procedura di consultazione, alla statistica commerciale, all'esame annuo della situazione mondiale in materia di cereali da parte del Consiglio internazionale del grano, nonché i disposti d'ordine amministrativo. Invece del comitato di vigilanza sui prezzi, la convenzione ha per contro istituito un sottocomitato consultivo incaricato di vigilare in permanenza sull'evoluzione del mercato.

L'articolo 21 della convenzione ha conferito — a soluzione del carattere transitorio — una nuova attribuzione al Consiglio del grano incaricandolo di esaminare a tempo debito la questione dei prezzi nonché i diritti e gli obblighi attinenti: non appena risulterà chiaro che queste complesse questioni cominciano a divenir suscettive di negoziati fruttuosi e s'apra la speranza di giungere a soluzioni concrete, il Consiglio pregherà il segretario generale della CNUCED di convocare una nuova conferenza che abbia a svolgere negoziati intesi ad impostare il nuovo regime successivo alla fase transitoria.

b. Aiuto alimentare

All'apertura dei negoziati concernenti la nuova convenzione, la situazione si presentava differente da quella esistente nel 1967, dacché gli obblighi sottoscritti dagli Stati firmatari nel quadro del Kennedy Round in favore dei Paesi sottosviluppati erano ormai stati completamente soddisfatti. Stante questo fatto, ciascuno Stato trovavasi libero di vincolarsi o no al proseguimento dell'aiuto alimentare. La delegazione britannica dichiarò sin dall'inizio che il suo Governo era certo disposto a mantenere il proprio aiuto nella misura osservata sinora ma che non intendeva affatto obbligarvisi attraverso un testo internazionale. Su tutto l'arco dei lavori della conferenza i delegati britannici conservarono salda questa posizione, senza tener conto delle numerose critiche ch'essa veniva sollevando dalla parte degli altri membri.

Anche i delegati sovietici avevano dichiarato in modo assolutamente inequivoco, e fin dall'inizio, che soltanto i negoziati concernenti un nuovo accordo sul commercio granario li interessavano. L'URSS non aveva del resto nemmeno aderito alla precedente convenzione. Per contro la Gran Bretagna teneva un ruolo di primo piano in tutta questa opera internazionale segnatamente in quanto Paese importatore. Essa aveva fornito infatti ogni anno ben 225 000 tonnellate di grano vale a dire il 5% della quantità totale prevista dalla convenzione.

Nel corso dei negoziati la Danimarca, altro Paese importatore, aderì all'opinione della Gran Bretagna. La Norvegia e la Svezia (quest'ultima esporta frumento) espressero pure riserve quanto alla loro adesione. In linea generale gli Stati nordici danno la preferenza ai sistemi di aiuto multilaterale, nondimeno la Norvegia desidera fornire al programma alimentare mondiale (PAM) della FAO/ONU altri prodotti alimentari, principalmente prodotti della pesca. Il Giappone, che importa quasi altrettanto grano quanto la Gran Bretagna, chiese il mantenimento del regime particolare che gli era stato concesso nel 1967 e grazie al quale gode della facoltà di fornire una parte dell'aiuto alimentare in forma di riso nonché, qualora i beneficiari ne esprimano il desiderio, in forma di altri articoli agricoli (segnatamente mezzi di produzione).

Tra i Paesi importatori solo la Finlandia all'inizio si pronunciò senza riserve in favore della proroga della convenzione. Successivamente la dele-

gazione della CEE — cui sono affiliati grandi importatori di grano come la Repubblica federale di Germania, il Belgio, i Paesi Bassi — assunse decisamente questa stessa posizione. Tra i Paesi esportatori, gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia si dichiararono sin dall'inizio, seppur con certe sfumature, disposti a proseguire il loro aiuto nella stessa misura che sinora. Com'è ovvio l'Argentina, Paese esportatore ma in via di sviluppo, raccomandò vivamente la proroga dell'accordo.

La nostra delegazione sottolineò gli aspetti positivi dell'aiuto alimentare pur menzionando talune esperienze negative fatte col regime della convenzione precedente ed esprimendo il desiderio che i disposti colpiti dalle sue critiche fossero modificati (ciò che di fatto poi ottenne). In tal modo, su domanda della CEE — sostenuta dalla Svizzera e da alcuni produttori di riso — il regime eccezionale, sinora concesso unicamente al Giappone e contemplante la facoltà di fornire riso invece di grano, fu esteso a tutti gli Stati firmatari. Certo ciò non risulta dal testo della convenzione ma, come era già il caso per il Giappone, questa clausola è stata registrata nel processo verbale della conferenza. Se e nella misura in cui dei Paesi esportatori di riso in via di sviluppo aderiranno all'accordo, i donatori come la Svizzera avranno una più gran scelta di soluzioni a loro disposizione allorché definiranno il loro programma d'aiuto, e ciò contribuirà certamente ad accrescerne l'effetto.

Prescindendo da talune modifiche redazionali, il testo della nuova convenzione sull'aiuto alimentare non differisce dal precedente se non per gli emendamenti apportati all'articolo II.

Il primo paragrafo di questo articolo prevede che, come innanzi, l'aiuto sarà fornito in forma di grano o di cereali secondari (segale, orzo, avena, granturco, miglio e, con certe condizioni, il riso) o loro derivati oppure anche l'equivalente in moneta.

Le modifiche più importanti son quelle registrate per il secondo paragrafo del detto articolo: i Paesi beneficiari proposero infatti un aumento massiccio dell'aiuto accordato sinora e menzionarono a più riprese una quantità annuale di 10 milioni di tonnellate di grano, cifra già messa innanzi a Roma, nel 1967. Tuttavia i principali Paesi esportatori espressero, sin dall'inizio dei negoziati, l'opinione che si potesse al massimo prevedere il mantenimento della quantità sancita nel precedente accordo, vale a dire circa 4,5 milioni di tonnellate l'anno. Per ragioni già da noi sopra indicate, la Gran Bretagna, la Danimarca e la Norvegia rifiutarono di aderire alla nuova convenzione mentre la Svezia decise di ridurre il proprio contributo da 54 000 a 35 000 tonnellate. Il totale dei contributi annuali diminuì in tal modo di 285 000 tonnellate vale a dire del 6,3% rispetto alla vecchia convenzione. La Svizzera, per contro, ha mantenuto il suo contributo anteriore di 32 000 tonnellate annue.

Il paragrafo 4 riproduce senza mutamento alcuno il disciplinamento applicabile al calcolo del contributo in denaro sulla base di 1,73 dollari USA per staio (ciò che rappresenta circa franchi 27,40 per q).

Il paragrafo 5 c presenta un'aggiunta importante, giusta la quale le vendite a credito potranno d'ora innanzi essere computate, in misura peraltro ristretta, sull'aiuto alimentare ed a condizioni particolarmente vantaggiose. Il debito dovrà esser pagato mediante annuità scaglionate sull'arco di venti anni almeno con un interesse d'un tasso inferiore a quelli commerciali in vigore sui mercati mondiali.

Il paragrafo 7 prevede che una certa quota dei doni in moneta, destinata all'acquisto di grano per l'aiuto alimentare, sarà utilizzata in priorità per l'acquisto di grano dai Paesi in via di sviluppo firmatari della convenzione. Questo contributo rappresenterà circa 200 000 tonnellate. Sinora tale quantità non ha potuto essere raggiunta in seguito all'insufficienza dei doni in moneta ma anche per ragioni d'ordine tecnico; del resto l'Argentina, unico Paese in via di sviluppo firmatario della convenzione del 1967, non sarebbe sempre stata in grado di fornire le necessarie quantità oltre alle sue esportazioni normali. Essa si è sforzata, nel corso dei negoziati, di migliorare assai la propria posizione e quella dei Paesi in via di sviluppo, mediante l'inserimento dei disposti previsti nel presente paragrafo. In seguito alla recessione della Gran Bretagna, la Svizzera trovasi ora ad essere il Paese più direttamente interessato da queste clausole. Su proposta della nostra delegazione, il testo attuale fu finalmente mantenuto senza mutamenti, tuttavia la percentuale del contributo monetario fu rialzata dal 25 al 35. L'aliquota di tali nostri contributi, effettuati sinora all'atto dell'acquisto di grano in Argentina, ha del resto sempre superato di molto il limite predetto del 35%.

Infine il paragrafo 10 menziona la risoluzione 2682 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e raccomanda ai firmatari della convenzione di effettuare in maggior quantità l'aiuto alimentare tramite i circuiti multilaterali; i firmatari dovrebbero impegnarsi particolarmente a ricorrere al Programma alimentare mondiale, approfittando così della possibilità di multilateralità ch'esso offre loro. Come si può dedurre dalle cifre recate più sotto, la Svizzera ha, in questi ultimi tre anni, fornito circa la metà del proprio aiuto in grano attraverso il PAM. Inoltre importanti forniture sono state fatte ad altri enti internazionali (UNRWA e CICR).

Il dettato degli altri articoli del testo sull'aiuto alimentare è rimasto praticamente immutato; occorre tuttavia menzionare ancora l'articolo IV concernente i disposti amministrativi. Questo articolo prevede che il Comitato per l'aiuto alimentare abbia a ricorrere ai servizi della segreteria del Consiglio internazionale del grano per il disbrigo dei compiti amministrativi. Le spese che ne risulteranno saranno, come sinora, addossate al Consiglio del grano; esse saranno quindi coperte, in realtà, dai contributi degli Stati aderenti alla convenzione sul commercio del grano.

IV. Applicazione delle convenzioni

a. Commercio granario

L'accordo attuale non ha risposto a tutte le aspettative dei suoi firmatari. Già sin dalla sua entrata in vigore, il 1° luglio 1968, la scala dei prezzi previsti si rivelava troppo elevata e non risultava più adattata ai bisogni del mercato. Messi particolarmente abbondanti, effettuate o previste, contribuiscono alla caduta dei prezzi e ne risultò una forte pressione sui limiti minimi. Lo squilibrio tra l'offerta e la domanda venne ancora aggravandosi l'anno seguente ed accentuò vieppiù la concorrenza tra i Paesi produttori. I prezzi praticati caddero ad un livello inferiore del 10% e più a quello dei minimi previsti dall'accordo. In questo sfavorevole contesto, i Paesi esportatori riuscirono nondimeno ad infrenare la flessione, col restringere la produzione granaria e con lo stipulare particolari convenzioni calmieristiche.

Questa situazione non ebbe un risvolto negativo sul nostro approvigionamento granario; contribuì invece a facilitare l'esecuzione dei nostri obblighi. Infatti, conformemente all'accordo del 1967, noi eravamo obbligati ad acquistare almeno l'80% del grano importato da Paesi aderenti alla convenzione, di fatto le nostre importazioni salirono al 95% nel 1968/69 ed al 93% nel 1969/70.

b. Aiuto alimentare

Mediante decreto del 10 luglio 1968, abbiamo istituito un comitato interdipartimentale incaricato di assicurare l'esecuzione dell'aiuto alimentare svizzero. Questo comitato si compone di rappresentanti del Dipartimento politico (divisione delle organizzazioni internazionali e delegato alla cooperazione tecnica), dell'Amministrazione delle finanze, dell'Amministrazione dei cereali, della Divisione del commercio e della Divisione dell'agricoltura. Ad esso pensiamo di riaffidare l'esecuzione della nuova convenzione.

La tabella qui sotto informa circa il modo in cui sono state distribuite le 96 000 tonnellate di grano fornite dalla Svizzera in virtù dell'attuale convenzione. Il valore di queste forniture tocca i 35 milioni di franchi in cifra tonda.

- 32 967 tonnellate di grano (34%) di cui 3000 tonnellate di farina sono state fornite a diversi Paesi in virtù di accordi bilaterali. Il valore di queste forniture espresso nella moneta degli Stati destinatari è stato assegnato all'esecuzione dei progetti di sviluppo;
- 46 277 tonnellate di grano (48%) di cui 19 160 tonnellate di farina sono state consegnate a Paesi depressi delle regioni mediterranee tramite il programma alimentare mondiale (PAM) della FAO/ONU;
- 16 756 tonnellate di grano (18%) sono state fornite in forma di farina (12 064 t) all'UNRWA e al CICR per fini assistenziali.

La soluzione meno onerosa per il nostro Paese consiste nell'effettuare dei doni monetari che i beneficiari adoperano poi per l'acquisto di grano. Grazie a questo metodo noi dobbiamo pagare soltanto il prezzo stabilito dalla convenzione vale a dire 1,73 dollari USA per staio (27,40 per 100 kg) franco porto d'imbarco. Le spese di trasporto e di distribuzione sono abitualmente addossate ai destinatari. È con questo metodo che sono state date le summenzionate 32 967 tonnellate di grano.

Quanto alle 46 277 tonnellate trasmesse per il tramite del PAM, abbiamo dovuto prendere a nostro carico le spese di trasporto sino al porto europeo d'imbarco più una parte delle spese incombenti a questo ente per il trasporto marittimo e la distribuzione del grano vale a dire 5,50 franchi per 100 kg.

Per quanto concerne le 16 756 tonnellate fornite ad enti internazionali, trattavasi, l'abbiamo già detto, di un'azione di carattere essenzialmente umanitario: abbiamo quindi preso a nostro carico la totalità delle spese sino al porto di sbarco del Paese destinatario.

Abbiamo così fornito circa 34 000 tonnellate di farina. Tenendo conto d'un indice d'estrazione del 72%, questa quantità rappresenta pressapoco la metà del nostro contributo totale di 96 000 tonnellate. Queste forniture di farina sono state fatte a domanda dei destinatari, sia perché privi essi stessi d'attrezzatura molitoria sia perché la fornitura di farina sembrava loro particolarmente indicata in rapporto con l'esecuzione di taluni progetti (cantine scolastiche ecc.). Questa farina è stata fabbricata in Svizzera, tranne 1450 tonnellate. È nostra opinione che convenga mantenere questa forma d'aiuto in una certa limitata misura e allorché le circostanze la giustificano, benché essa comporti spese maggiori (9 a 10 franchi di più per 100 kg di grano).

V. Valutazione dell'accordo internazionale sul grano del 1971

a. Commercio granario

La Svizzera ha aderito ai precedenti accordi data la loro importanza per il nostro approvvigionamento granario. È opportuno ch'essa sottoscriva anche il nuovo testo onde assicurare il mantenimento degli istituti esistenti e delle nostre relazioni con il Consiglio internazionale del grano. La qualità di membro non implica, nel regime transitorio, né diritti né obblighi di ordine economico. I compiti amministrativi e gli oneri finanziari restano entro limiti molto ristretti.

b. Aiuto alimentare

La fornitura di grano e di farina costituisce un elemento importante della nostra politica assistenziale verso i Paesi depressi. Sui 127 milioni di

franchi che la Confederazione ha speso nel 1969 in favore di questi Paesi, 30 milioni concernevano l'aiuto alimentare, di cui quasi 13 milioni di franchi (vale a dire il 43%) la fornitura di grano (per il resto trattavasi essenzialmente di prodotti lattieri in soprappiù). L'aiuto alimentare riveste anzitutto un carattere umanitario, dacché è inteso a procurare a delle popolazioni indigenti un'alimentazione più abbondante e di miglior qualità dal punto di vista fisiologico. Nondimeno esso postula che i Paesi esportatori di derrate alimentari ne producano sufficientemente, in modo che si possa disporre della merce necessaria oltre i quantitativi destinati a coprire i bisogni normali. Queste forniture, possibilite in genere dall'iperproduzione, comportano conseguentemente indubbi vantaggi per i Paesi esportatori, ma, se si vuol garantire un aiuto regolare e sufficiente, occorre togliere ogni aleatorietà procurando che tutti i Paesi sviluppati abbiano ad organicamente contribuire.

I beneficiari anettono ovviamente gran valore all'aiuto alimentare il quale, ai loro occhi, completa le altre forme di assistenza (cooperazione tecnica, aiuto finanziario, misure di politica commerciale); inoltre esso costituisce un apporto finanziario non trascurabile per questi Paesi, generalmente scarsi di divise. Tuttavia, prescindendo dai soccorsi apportati in caso di catastrofe (siccità, inondazioni ecc.) oppure per rimediare ad una carestia temporanea, l'aiuto alimentare può sollevare delle critiche connesse con le incidenze sfavorevoli che esso può avere sul traffico commerciale e la produzione commerciale di derrate alimentari: può capitare, per esempio, che le esportazioni provenienti da taluni Paesi in via di sviluppo si vedano ostacolate dalla concorrenza di prodotti regalati o venduti a prezzo ridotto dai Paesi industrializzati; aggiungasi che un aiuto alimentare massiccio può aver l'effetto di ottundere, nei beneficiari, la volontà di fare il massimo sforzo ad accrescere la produzione: un tale aiuto si rivelerebbe insomma alla lunga inopportuno o addirittura pericoloso. Noi ci sforziamo di evitare questi scogli nei nostri programmi bilaterali, distribuendo le derrate alimentari nel quadro di appropriati progetti di sviluppo, per esempio agli allievi (sviluppo dell'istruzione) a degli operai che lavorano per la costruzione viaria o il dissodamento delle terre incolte (sviluppo dell'infrastruttura economica) oppure assegnando il valore delle derrate alimentari a progetti determinati.

VI. Risultati delle consultazioni

Il nuovo accordo internazionale sul grano è stato portato alla conoscenza delle organizzazioni del commercio svizzero d'importazione. Siccome il nuovo testo non implica né diritti né obblighi (tranne quello di far rapporto alla segreteria del Consiglio del grano nonché al comitato per l'aiuto alimentare di Londra), non sarà necessario emanare disposizioni applicabili ai commercianti di grano ed ai mugnai svizzeri. I rapporti precitati emaneranno come sinora dall'Amministrazione federale dei cereali.

VII. Conseguenze finanziarie

a. Commercio granario

Le spese comportate dalla nostra partecipazione al nuovo accordo si limiteranno a un contributo annuo di 15 000 franchi circa all'onere preventivato dal Consiglio internazionale del grano.

b. Aiuto alimentare

Se, come è previsto, questo aiuto sarà mantenuto nei limiti del precedente accordo, le spese (compresi i contributi ai costi di trasporto e di amministrazione del PAM, nonché le spese suppletive cagionate dalla fornitura di farina non tenendo conto del rincaro) si eleveranno a circa 35 milioni di franchi, ammontare questo che sarà ripartito sull'arco di tre anni. I crediti annuali figureranno nel preventivo del Dipartimento politico sotto la rubrica 201.493.24.

Il segretariato del Comitato per l'aiuto alimentare di Londra sarà tenuto dalla segreteria del Consiglio internazionale del grano, cosicché gli Stati firmatari non saranno chiamati a versare alcun contributo suppletivo.

I lavori amministrativi necessitati dall'applicazione delle convenzioni potranno essere eseguiti, come sinora, mediante il personale esistente.

VIII. Base costituzionale

La base costituzionale delle 2 convenzioni è apprestata dall'articolo 8 della Costituzione federale, giusta il quale la Confederazione ha il diritto di concludere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si deduce dall'articolo 85 numero 5.

La validità del nuovo accordo internazionale sul grano del 1971 essendo limitata a tre anni, l'accordo stesso sfugge alla clausola referendaria in materia di trattati internazionali, quale prevista dall'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

IX. Conclusioni e proposte

a. Commercio granario

L'approvvigionamento di grano riveste un'importanza massima per il nostro Paese. Ancorché la nuova convenzione sul commercio del grano non risponda punto per punto alle nostre attese, essa ci permetterà nondimeno di mantenere utili contatti con i nostri fornitori. Inoltre la collaborazione internazionale riveste in questo campo una funzione primordiale benché la portata del nuovo accordo sia assai limitata. Esso comunque costituisce il fondamento di un futuro accordo internazionale che disciplinerà il mercato ed assicurerà di nuovo l'approvvigionamento granario a prezzi equi e stabili.

b. Aiuto alimentare

Non sottovalutiamo affatto i problemi sollevati dall'aiuto alimentare. Avendo considerato gli effetti positivi e negativi di questo aiuto siamo arrivati alla conclusione che una continuazione dei programmi d'aiuto internazionale nel settore alimentare — segnatamente in forma di grano — risponde ad una necessità incontrovertibile. Accanto a molteplici opere di aiuto internazionale occorre mantenere il sistema, relativamente semplice ed efficace, che è stato impostato per fornire un aiuto alimentare a diverse aree depresse. Oggigiorno come in passato il pane costituisce il nutrimento di base di gran parte dell'umanità.

Visto gli sforzi accresciuti che il nostro Paese è disposto ad intraprendere per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale del terzo mondo, conviene, per ragioni politiche ed umanitarie, che noi continuiamo a collaborare in uno spirito di solidarietà internazionale all'opera d'aiuto alimentare: dobbiamo segnatamente farci ben consapevoli, viste le tradizioni umanitarie del nostro Paese, che è opportuno accentuare il nostro sforzo su questo piano assistenziale, come l'abbiamo argomentato nel nostro messaggio del 28 maggio 1969 concernente il proseguimento delle opere internazionali di soccorso (FF 1969 I 1100).

Basandoci sulle considerazioni che siamo venuti svolgendo ci pregiamo di invitarvi ad adottare il disegno di decreto federale allegato approvante l'accordo internazionale sul grano del 1971.

Vogliate gradire onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 19 maggio 1971.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

Gnäggi

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Accordo internazionale sul grano del 1971

Preambolo

La conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971

visto che l'accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966 e 1967,

considerato che le disposizioni dell'accordo internazionale sui cereali del 1967 comprendente la convenzione concernente il commercio del grano, d'una parte, e la convenzione concernente l'aiuto alimentare, dall'altra, scadono il 30 giugno 1971 e che è desiderabile la conclusione di un accordo per un ulteriore periodo,

ha convenuto che il presente Accordo internazionale sul grano del 1971 comprenderà due strumenti giuridici distinti:

- a. la convenzione concernente il commercio del grano 1971;
- b. la convenzione concernente l'aiuto alimentare 1971

e che ciascuna di queste convenzioni o l'una di esse, secondo il caso, sarà sottoposta, giusta le loro procedure costituzionali, alla firma, alla ratificazione, all'accettazione o all'approvazione dei Governi rappresentati alla conferenza delle Nazioni Unite sul commercio del grano del 1971, come anche dei Governi degli Stati partecipi della Convenzione concernente il commercio del grano dell'Accordo internazionale sui cereali del 1967.

Convenzione concernente il commercio del grano del 1971

Parte prima: Generalità

Articolo 1

Oggetto

La presente convenzione ha per scopo:

- a. di favorire, in generale, la collaborazione internazionale sui problemi del grano nel mondo, con riguardo alla relazione tra il commercio del grano e la stabilità economica dei mercati di altri prodotti agricoli;
- b. di favorire lo sviluppo del commercio internazionale del grano e della farina di grano, di assicurare che questo commercio avvenga nel modo

più libero possibile, nel comune interesse dei membri esportatori e importatori e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei Paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale del grano;

- c. di contribuire, per quanto possibile, alla stabilità del mercato internazionale del grano nell'interesse sia dei membri esportatori che di quelli importatori;
- d. di fornire una base, conformemente all'articolo 21 della presente convenzione, per la negoziazione di disposizioni concernenti i prezzi del grano come pure i diritti e gli obblighi dei membri in relazione al commercio internazionale del grano.

Articolo 2

Definizioni

1. Agli effetti della presente convenzione, s'intende:

- a. per «Consiglio», il Consiglio internazionale del grano, istituito dall'Accordo internazionale sul grano del 1949 e mantenuto in esistenza in virtù dell'articolo 10;
- b. per «membro» una parte contrattuale della presente convenzione o un territorio o gruppo di territori per i quali è stata fatta la notifica prevista alla cifra 3 dell'articolo 28;
- c. per «membro esportatore» un membro menzionato all'allegato A;
- d. per «membro importatore» un membro menzionato all'allegato B;
- e. per «territorio», per quanto questa espressione si riferisca a un membro esportatore o importatore, ogni territorio al quale si applicano i diritti e gli obblighi previsti per il suo Governo nella presente convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 28;
- f. per «Comitato esecutivo», il Comitato istituito in virtù dell'articolo 15;
- g. per «Sottocomitato consultivo della situazione del mercato», il sottocomitato istituito dall'articolo 16;
- h. per «cereali» il frumento, la segale, l'orzo, l'avena, il granoturco e il sorgo;
- i. per «grano», il grano in chicchi di qualsiasi natura, classe, tipo, «grado» o qualità qualunque essa sia e, salvo i casi nei quali il contesto lo esige altrimenti, la farina di grano;
- j. per «anno agricolo», il periodo dal 1° luglio al 30 giugno;
- k. per «staio» di grano, una misura di peso equivalente a 60 libbre «avoirdupois», ossia 27.2155 chilogrammi;
- l. per «tonnellata metrica» o 1000 kg di grano, equivalente a 36,74371 staia;

- m. i) per «acquisto», secondo il contesto, l'acquisto a scopo d'importazione di grano esportato o destinato ad essere esportato da un membro esportatore o da un altro Paese non membro esportatore, o la quantità di grano così acquistata;
- ii) per «vendita», secondo il contesto, la vendita a scopo d'esportazione, di grano importato o destinato a essere importato da un membro importatore o da un altro Paese non membro importatore, o la quantità di grano così venduta;
- iii) se si tratta di un acquisto o di una vendita, ai termini della presente convenzione, non si devono intendere soltanto gli acquisti e le vendite conclusi tra i Governi interessati, ma anche gli acquisti e le vendite conclusi tra negozianti privati fra di loro e tra un negoziante privato e il Governo interessato. L'espressione «Governo» comprende il Governo di ogni territorio al quale s'applicano, in virtù dell'articolo 28, i diritti e gli obblighi che ogni Governo assume ratificando, accettando, o approvando la presente convenzione o aderendovi;
- n. Ogni menzione, in questa convenzione, di un Governo rappresentato alla conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971 è ritenuta valevole anche per la Comunità economica europea, qui appresso chiamata «Comunità». Di conseguenza, ogni menzione, nella presente convenzione, della «firma» o del «deposito di istrumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione» o di un «istrumento d'adesione» o di una «dichiarazione d'applicazione provvisoria» di un Governo è, nel caso della Comunità, considerata valevole anche per la firma o per la dichiarazione d'applicazione provvisoria, a nome della Comunità, della sua autorità competente come anche per il deposito dell'istrumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunità per la conclusione di un accordo internazionale.

2. Tutti gli acquisti di farina di frumento devono essere trasformati in grano sulla base del tasso d'estrazione stabilito nel contratto concluso tra l'acquirente e il venditore. Se tale tasso d'estrazione non è precisato, 72 unità, in peso, di farina di frumento sono considerate equivalenti a 100 unità, in peso, di chicchi di grano, salvo che il Consiglio non decida altrimenti.

Articolo 3

Acquisti commerciali e transazioni speciali

1. «Acquisto commerciale», nel senso della presente convenzione, è qualsiasi acquisto effettuato, come prevede l'articolo 2, conformemente agli usi commerciali internazionali abituali, escluse le transazioni menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo.

2. «Transazione speciale», nel senso della presente convenzione, è una transazione che contiene condizioni, stabilite dal Governo di un membro interessato, le quali non sono conformi agli usi commerciali abituali.

Sono considerate transazioni speciali:

- a. le vendite a credito, fatte con l'intervento del Governo, per il quale il tasso d'interesse, il termine di pagamento o altre condizioni convenute non corrispondono ai tassi, termini o condizioni praticati abitualmente sul mercato mondiale;
- b. le vendite per le quali i fondi necessari all'operazione sono concessi dal Governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all'acquisto del grano;
- c. le vendite contro pagamento in moneta del membro importatore, la quale non è né trasferibile né convertibile in moneta o in merce da utilizzare dal membro esportatore;
- d. le vendite fatte in virtù di accordi commerciali con particolari convenzioni di pagamento che prevedono dei conti di compensazione per regolare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merce, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino di considerare la vendita come avente un carattere commerciale;
- e. le operazioni di scambio:
 - i) su intervento di Governi mediante lo scambio di grano a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale;
 - ii) o effettuate in base a un programma d'acquisto governativo, escluso l'acquisto di grano avvenuto in virtù di un'operazione di scambio per la quale il Paese destinatario finale non è indicato nel contratto iniziale di scambio;
- f. un dono di grano o un acquisto con l'aiuto finanziario del membro esportatore concesso per questo scopo particolare;
- g. tutte le altre transazioni designate dal Consiglio e contenenti condizioni imposte dal Governo di un membro interessato le quali non sono conformi agli usi commerciali abituali.

3. Ogni questione sollevata dal segretario esecutivo o da un membro esportatore o importatore, intesa a determinare se una transazione deve essere considerata come un acquisto commerciale ai sensi della cifra 1 o come transazione speciale ai sensi della cifra 2 del presente articolo, è decisa dal Consiglio.

Articolo 4

Registrazione e notificazione

1. Il Consiglio registra separatamente per ogni anno agricolo:

- a. in applicazione della presente convenzione tutti gli acquisti commerciali effettuati da membri presso altri membri e non membri come pure tutte

le importazioni di membri provenienti d'altri membri e non membri a condizioni tali da farne delle transazioni speciali;

- b. tutte le vendite commerciali effettuate da membri a non membri e tutte le esportazioni di membri a destinazione di non membri a condizioni tali da farne delle transazioni speciali.

2. I registri di cui alla cifra che precede devono essere tenuti in modo che l'iscrizione delle transazioni speciali si distingua da quella delle transazioni commerciali.

3. Per facilitare il lavoro del Sottocomitato consultivo previsto all'articolo 16, il Consiglio registra i prezzi del mercato internazionale del grano e della farina di frumento come anche le spese di trasporto.

4. Se si tratta di grano che giunge nel Paese destinatario finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuario in un Paese che non sia quello di origine del grano, i membri forniscono, per quanto possibile, le informazioni necessarie che permettono di iscrivere l'acquisto o la transazione menzionati alle cifre 1 e 2 del presente articolo come acquisto o transazione tra il Paese d'origine e il Paese di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili soltanto se il grano ha lasciato il Paese d'origine durante l'anno agricolo in causa.

5. Il Consiglio può autorizzare l'iscrizione degli acquisti per un anno agricolo se

- a. il periodo di carico previsto non eccede un termine ragionevole di un mese al massimo, da stabilire dal Consiglio prima dell'inizio o dopo la fine dell'anno agricolo;
- b. i due membri interessati sono d'accordo.

6. In applicazione del presente articolo,

- a. i membri trasmettono al segretario esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di grano che hanno fatto oggetto di vendite o di acquisti commerciali nonché di transazioni speciali e di cui il Consiglio potrebbe aver bisogno per l'esercizio delle sue competenze:
 - i) per quanto concerne le transazioni speciali, quelle informazioni particolari che permettono di classificare le stesse giusta l'articolo 3;
 - ii) per quanto concerne il grano, tutte le informazioni sul tipo, la classe, il grado e la qualità come anche sulla quantità entranti in considerazione;
 - iii) per quanto concerne la farina, tutte le informazioni che permettono di stabilire la qualità e la quantità di ogni qualità;
- b. i membri, che esportano regolarmente, e gli altri membri designati dal Consiglio, trasmettono al segretario esecutivo tutte le informazioni concernenti i prezzi delle transazioni commerciali e, per quanto possibile, delle transazioni speciali per il grado di qualsiasi natura, classe, tipo,

«grado» o qualità e per la farina di frumento di cui il Consiglio abbisogna;

- c. il Consiglio riceve regolarmente delle informazioni sulle spese di trasporto in vigore e i membri devono, per quanto possibile, comunicare al Consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno.

7. Il Consiglio compila un regolamento per le notificazioni e le registrazioni di cui al presente articolo. Questo regolamento prescrive quando e in che modo le notificazioni devono essere fatte e definisce gli obblighi di ogni membro a tale proposito. Il Consiglio fissa parimente la procedura da seguire in caso di modificazione delle iscrizioni e degli elenchi da esso tenuti, come anche per la composizione delle divergenze che potrebbero sorgere a questo riguardo. Se un membro tralascia ripetutamente e senza motivo di fare le notificazioni previste nel presente articolo, il Comitato esecutivo prende contatto col membro interessato al fine di rimediare alla situazione.

Articolo 5

Valutazione dei bisogni e delle disponibilità di grano

1. Ogni membro importatore comunica al Consiglio la valutazione dei suoi bisogni commerciali di grano che devono essere coperti durante l'anno agricolo in corso, entro il 1^o ottobre se si tratta di Paesi dell'emisfero nord, e entro il 1^o febbraio se si tratta di Paesi dell'emisfero sud. I membri importatori possono, in seguito, notificare al Consiglio tutte le altre rettificazioni che desiderano apportare alle loro valutazioni.

2. Ogni membro esportatore deve comunicare al Consiglio, entro il 1^o ottobre se si tratta di Paesi dell'emisfero nord ed entro il 1^o febbraio se si tratta di Paesi dell'emisfero sud, il grano che stima di poter mettere a disposizione per l'esportazione nel corso dell'anno agricolo. I membri esportatori possono, in seguito, notificare al Consiglio tutti gli altri cambiamenti che desiderano apportare alle loro valutazioni.

3. Tutte le valutazioni notificate al Consiglio devono essere utilizzate per l'applicazione della presente convenzione e possono essere comunicate ai membri esportatori e importatori soltanto alle condizioni stabilite dal Consiglio. Le valutazioni presentate in conformità del presente articolo non sono in alcun modo impegnative.

Articolo 6

Consultazione sulla situazione del mercato

1. Se il Sottocomitato consultivo della situazione del mercato ritiene, nel corso dell'esame che effettua regolarmente giusta la cifra 2 dell'articolo

16, che una situazione instabile del mercato si è prodotta o sta per prodursi, o se una tale situazione gli è segnalata dal segretario esecutivo, di sua iniziativa o a domanda di un membro esportatore o importatore, il Sottocomitato consultivo ne informa immediatamente il Comitato esecutivo. Nell'informare il Comitato esecutivo, il Sottocomitato consultivo prende particolarmente in considerazione le circostanze che hanno causato o minacciano di causare la situazione instabile del mercato, comprese le fluttuazioni di prezzo. Il Comitato esecutivo si riunisce entro cinque giorni lavorativi per analizzare la situazione ed esaminare se non sarebbe possibile giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile.

2. Se lo giudica opportuno, il Comitato esecutivo ne informa il presidente del Consiglio il quale può convocare una seduta del Consiglio per esaminare la situazione.

Articolo 7

Controversie e reclami

1. Ogni controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, non risolta mediante trattative, è, su proposta di uno dei membri interessati alla controversia, deferita al Consiglio per decisione.

2. Se un membro, partecipe della presente convenzione, si ritiene seriamente leso nei suoi interessi per il fatto che uno o più membri hanno preso dei provvedimenti tali da compromettere il funzionamento della presente convenzione, egli può ricorrere al Consiglio. Quest'ultimo consulta immediatamente i membri interessati al fine di trovare una soluzione. Se la questione non può essere appianata attraverso queste consultazioni, il Consiglio la esamina nuovamente e può fare raccomandazioni ai membri interessati.

Articolo 8

Esame annuale della situazione granaria nel mondo

1. *a.* Ispirandosi agli scopi della convenzione definiti nell'articolo 1, il Consiglio esamina ogni anno la situazione del grano nel mondo e informa i membri delle ripercussioni che i fatti risultanti da questo esame hanno sul commercio internazionale del grano, affinché i Governi di questi membri ne tengano conto allorché determinano e applicano la loro politica interna in materia di agricoltura e di prezzo.

b. L'esame ha luogo in base alle informazioni disponibili sulla produzione nazionale, le scorte, il consumo, i prezzi e il commercio del grano, incluse le transazioni sia commerciali che speciali.

c. Ogni membro può, per l'esame annuale della situazione granaria nel mondo, comunicare al Consiglio tutte le informazioni che non gli siano già pervenute direttamente o per il tramite dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, inclusa la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

2. Procedendo all'esame annuale, il Consiglio vaglia i mezzi atti ad aumentare il consumo dei cereali e indaga segnatamente, in collaborazione coi membri:

- a. sui fattori che influiscono sul consumo del grano nei diversi Paesi;
- b. sui mezzi per stimolare il consumo del grano specie nei Paesi in cui esiste la possibilità di aumentarlo.

3. Ai fini del presente articolo, il Consiglio tiene debitamente conto dei lavori eseguiti dall'UNCTAD e dalla FAO e di quelli di altre organizzazioni interstatali, segnatamente allo scopo di evitare un doppio uso. Parimente, esso può, senza pregiudizio della cifra 1 dell'articolo 20, concludere tutti gli accordi che ritiene necessari per una collaborazione con dette organizzazioni, interstatali, come anche con i Governi degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni speciali, che non aderiscono alla presente convenzione, ma hanno un interesse notevole al commercio internazionale dei cereali.

4. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo la completa libertà d'azione di cui fruisce ogni membro nella determinazione e nell'applicazione della sua politica interna in materia di agricoltura e di prezzi.

Articolo 9

Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore

1. I membri si impegnano ad effettuare tutte le transazioni di cereali a condizioni di favore in modo che non abbiano a incidere svantaggiosamente sulla struttura normale della produzione e del commercio internazionale.

2. A questo scopo, i membri prendono tutti i provvedimenti necessari affinché le transazioni a condizioni di favore vengano effettuate in più delle vendite commerciali sulle quali si può normalmente contare in mancanza di tali transazioni. Tali provvedimenti devono essere conformi ai principi e alle direttive raccomandate per l'utilizzazione di eccedenze dalla FAO e prevedere che un livello determinato d'importazioni commerciali, convenuto col Paese beneficiario, sia da questo Paese mantenuto su una base globale. Fissando e aggiornando questo livello, occorrerà tenere debitamente conto del volume delle importazioni commerciali effettuate du-

rante un periodo determinato come anche della situazione economica del Paese beneficiario e segnatamente della situazione della sua bilancia dei pagamenti.

3. I membri che effettuano delle esportazioni a condizioni di favore devono, possibilmente prima della conclusione di simili operazioni, consultarsi coi membri esportatori le cui esportazioni commerciali potrebbero pregiudicare tali transazioni.

4. Il Comitato esecutivo sottopone al Consiglio un rapporto annuale sullo sviluppo delle transazioni di grano a condizioni di favore.

Parte seconda: Disposizioni amministrative

Articolo 10

Costituzione del Consiglio

1. Il Consiglio internazionale del grano, istituito in virtù dell'Accordo internazionale sul grano del 1949, resta in carica per l'esecuzione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dalla convenzione.

2. Ogni membro esportatore o importatore è membro del Consiglio con diritto di voto e può essere rappresentato alle riunioni da un delegato, da supplenti e da consiglieri.

3. Ogni organizzazione interstatale, invitata dal Consiglio a una o più delle sue riunioni, può delegare a queste riunioni un rappresentante senza diritto di voto.

4. Il Consiglio elegge un presidente e un vice-presidente che restano in carica durante un anno agricolo. Il presidente non può votare e il vice-presidente non ha diritto di voto quando funziona da presidente.

Articolo 11

Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio stabilisce il suo regolamento interno.

2. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'applicazione della presente convenzione e può riunire tutte le altre documentazioni che reputa utili.

3. Il Consiglio pubblica un rapporto annuale. Esso può pubblicare qualsiasi altra informazione (segnatamente i suoi studi annuali, sia interamente sia parzialmente, o un estratto di questi studi) su problemi concernenti la presente convenzione.

4. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente convenzione, il Consiglio esercita qualsiasi altro potere o funzione che reputa necessari per garantire l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.

5. Il Consiglio può, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi dei voti espressi dai membri importatori, delegare ad uno qualsiasi dei suoi comitati o al suo segretario esecutivo l'esercizio di qualsiasi suo potere o funzione relativa al bilancio e alla fissazione di contributi di cui alle cifre 2 e 3 dell'articolo 19. Il Consiglio può, in ogni momento e a maggioranza dei voti espressi, revocare una siffatta delegazione di poteri. Ogni decisione presa in virtù di qualsiasi potere o funzione delegati dal Consiglio, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, è assoggettata a revisione da parte del Consiglio, su domanda di un membro esportatore o importatore, entro i termini stabiliti dal Consiglio. Ogni decisione, per la quale non è stata presentata domanda di revisione entro i termini stabiliti, vincola tutti i membri.

6. Per permettere al Consiglio di adempiere le sue funzioni conformemente alla presente convenzione, i membri s'impegnano a fornirgli tutte le statistiche e le informazioni di cui esso abbisogna a tale scopo.

Articolo 12

Voti

1. I membri esportatori dispongono di 1000 voti in totale e i membri importatori di 1000 voti in totale.

2. I voti di cui le delegazioni dei membri esportatori dispongono nel Consiglio sono indicati nell'allegato A.

3. I voti di cui le delegazioni dei membri importatori dispongono nel Consiglio sono indicati nell'allegato B.

4. Un membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e un membro importatore un altro membro importatore a rappresentare i propri interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio. Il Consiglio deve avere la prova di questa autorizzazione.

5. In tutte le sedute del Consiglio in cui un membro esportatore o un membro importatore non è rappresentato da un delegato accreditato e non ha autorizzato un altro membro a esprimere i suoi voti conformemente alla cifra 4 del presente articolo o se, in occasione di una seduta, un membro viene privato del suo diritto di voto, lo perde o lo riacquista in conformità di una disposizione della presente convenzione, il totale dei voti che possono esprimere, a questa seduta, i membri esportatori è adeguato al totale dei voti spettante a membri importatori ed è ripartito tra i membri esportatori in proporzione ai loro voti.

6. Ogni volta che un Paese entra a far parte della presente convenzione o che un membro si ritira, il Consiglio ripartisce di nuovo i voti assegnati giusta l'allegato A o l'allegato B, secondo il caso, proporzionalmente al numero dei voti di ciascun Paese elencato in detti allegati.

7. Ogni membro esportatore o importatore dispone di almeno un voto; non esistono frazioni di voto.

Articolo 13

Sede, sessioni e quorum

1. La sede del Consiglio è Londra per quanto il Consiglio non decida altrimenti.

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta per semestre nel corso di ogni anno agricolo e a ogni altra data che il Presidente stabilisce, o come l'esigono le disposizioni della presente convenzione.

3. Il presidente convoca una sessione del Consiglio a domanda:

- a. di cinque membri; o
- b. di uno o più membri che dispongono di almeno il dieci per cento del totale dei voti; o
- c. del Comitato esecutivo.

4. Per costituire il quorum, è necessaria, a ogni riunione del Consiglio, la presenza dei delegati che posseggono, prima di ogni adeguamento dei voti giusta l'articolo 12, la maggioranza dei voti dei membri esportatori e la maggioranza dei voti dei membri importatori.

Articolo 14

Decisioni

1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del Consiglio saranno prese a maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e a maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, contati separatamente.

2. Ogni membro s'impegna a considerarsi vincolato da tutte le decisioni prese dal Consiglio in virtù delle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 15

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio istituisce un Comitato esecutivo. Questo Comitato è composto di quattro membri esportatori al massimo, eletti ogni anno

dai membri esportatori, e di otto membri importatori al massimo, eletti ogni anno dai membri importatori. Il Consiglio nomina il presidente del Comitato esecutivo e può nominare un vicepresidente.

2. Il Comitato esecutivo è responsabile verso il Consiglio e funziona sotto la sua direzione generale. Esso ha i poteri e le funzioni che gli sono espressamente conferiti dalla presente convenzione e tutti gli altri poteri e funzioni che il Consiglio può delegargli in virtù della cifra 5 dell'articolo 11.

3. I membri esportatori che siedono nel Comitato esecutivo dispongono del medesimo numero complessivo di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori sono ripartiti tra questi nel modo da essi convenuto, premesso che nessun membro esportatore dispone di oltre il quaranta per cento del totale dei voti dei membri esportatori. I voti dei membri importatori sono ripartiti fra questi, nel modo da essi convenuto, premesso che nessun membro importatore dispone di oltre il quaranta per cento del totale dei voti dei membri importatori.

4. Il Consiglio stabilisce il regolamento interno sulla procedura di voto del Comitato esecutivo, come anche le altre norme che giudica idonee per la gestione del Comitato esecutivo. Una decisione del Comitato esecutivo deve essere presa alla stessa maggioranza di voti di quella che la presente convenzione esige nel Consiglio, quando quest'ultimo prende una decisione su una questione analoga.

5. Ogni membro esportatore o importatore che non è membro del Comitato esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione trattata dal Comitato esecutivo, ogni qualvolta questo ultimo consideri in causa gl'interessi di tale Paese.

Articolo 16

Sottocomitato consultivo della situazione del mercato

1. Il Comitato esecutivo nomina un Sottocomitato consultivo della situazione del mercato composto di rappresentanti tecnici di cinque membri esportatori e di cinque membri importatori al massimo. Il presidente del Sottocomitato consultivo è nominato dal Comitato esecutivo.

2. Il Sottocomitato consultivo esamina di continuo l'evolvere della situazione del mercato e ne fa rapporto al Comitato esecutivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6. Nell'esercizio delle sue funzioni, esso tiene conto delle osservazioni presentate dai membri esportatori o importatori.

3. Ogni membro che non è rappresentato nel Sottocomitato consultivo può partecipare alla discussione di qualsiasi questione trattata da questo

Sottocomitato se esso reputa che sono direttamente in giuoco gli interessi di detto membro.

4. Il Sottocomitato consultivo emette dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione come anche su tutte le altre questioni che potrebbero essergli sottoposte dal Consiglio o dal Comitato esecutivo incluse quelle che il Consiglio può sottoporgli ai termini dell'articolo 21 della presente convenzione.

Articolo 17

Segreteria

1. Il Consiglio dispone di una segreteria composta di un segretario esecutivo, che è il suo più alto funzionario, e del personale necessario per i lavori del Consiglio e dei suoi comitati.

2. Il Consiglio nomina il segretario che è incaricato di esercitare le funzioni conferite alla segreteria in applicazione della presente convenzione e di quelle assegnategli dal Consiglio e dai suoi comitati.

3. Il personale è nominato dal segretario esecutivo conformemente al regolamento allestito dal Consiglio.

4. Il segretario esecutivo, come anche il personale sono assunti a condizione che non siano finanziariamente interessati al commercio del grano o vi rinuncino quando lo fossero e che non sollecitino o ricevano da un Governo o da un'autorità estranei al Consiglio, istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai termini della presente convenzione.

Articolo 18

Privilegi e immunità

1. Il Consiglio ha la propria personalità giuridica. Esso può, in particolare, concludere contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e l'immunità del Consiglio sul territorio del Regno Unito continueranno ad essere garantiti dall'Accordo relativo alla sede concluso tra il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.

3. L'accordo previsto al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dalla presente convenzione. Esso sarà tuttavia abrogato.

a. se un accordo è concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Consiglio;

- b. se la sede del Consiglio è trasferita fuori del territorio del Regno Unito;
- c. se il Consiglio cessa di esistere.

4. Se la Sede del Consiglio non si trova più nel Regno Unito, il Governo del membro ove ha sede il Consiglio conchiude con quest'ultimo un accordo internazionale sullo statuto, i privilegi e l'immunità del Consiglio, del suo segretario esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal Consiglio.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie

1. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio e dei rappresentanti dei suoi comitati e sottocomitati sono a carico dei Governi rappresentati. Tutte le altre spese cagionate dall'esecuzione della presente convenzione sono coperte dai membri esportatori e importatori mediante contributi annuali. Il contributo di ciascuno di questi membri per ogni anno agricolo è stabilito in proporzione del numero di voti, di cui dispone, rispetto al totale dei voti dei membri esportatori e importatori, all'inizio dell'anno agricolo considerato.

2. Nel corso della prima sessione che segue l'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio vota il proprio bilancio per il periodo che scade il 30 giugno 1972 e determina il contributo a carico di ogni membro esportatore e di ogni membro importatore.

3. In occasione di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni anno agricolo, il Consiglio vota il proprio bilancio per l'anno agricolo seguente e determina il contributo di ogni membro esportatore e importatore per l'anno agricolo considerato.

4. Il contributo iniziale di ogni membro esportatore o importatore che ha aderito alla presente convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25, è determinato dal Consiglio secondo il numero dei voti di cui questo membro dispone e al periodo restante sino alla fine dell'anno agricolo in corso; tuttavia, i contributi determinati per gli altri membri esportatori e importatori per l'anno agricolo in corso non sono modificati.

5. I contributi sono esigibili a contare dalla loro determinazione. Ogni membro esportatore o importatore, che omette di pagare il proprio contributo entro un anno dalla determinazione di questo perde il diritto di voto finchè non sia effettuato detto pagamento, ma non è privato degli altri diritti conferitigli dalla presente convenzione, nè presciolto dagli obblighi imposti da tale convenzione, salvo che il Consiglio non si pronuncii in questo senso.

6. Il Consiglio pubblica, nel corso di ogni anno agricolo, una distinta motivata degli incassi e delle spese avute durante l'anno agricolo precedente.

7. Prima della sua dissoluzione, il Consiglio prende tutte le disposizioni per il pagamento del proprio passivo e per la destinazione del proprio attivo e dei suoi archivi.

Articolo 20

Cooperazione con altre organizzazioni intergovernative

1. Il Consiglio prende tutte le disposizioni che ritiene utili per assicurare lo scambio d'informazioni e la collaborazione con gli organi competenti delle Nazioni Unite, in particolare l'UNCTAD e la FAO come anche, se occorre, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative.

2. Il Consiglio, considerata la particolare importanza che l'UNCTAD ha nel commercio internazionale, lo terrà, se occorre, al corrente delle sue attività e di suoi programmi di lavoro.

3. Se il Consiglio accerta che talune disposizioni della presente convenzione sono materialmente incompatibili con le esigenze dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi organi e istituzioni specializzate nel settore degli accordi intergovernativi sulle merci, siffatta incompatibilità è considerata come circostanza pregiudizievole al funzionamento della presente convenzione e si procede all'applicazione della procedura indicata nei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 27.

Articolo 21

Prezzi e relativi diritti e obblighi

Al fine di assicurare l'approvvigionamento con frumento e farina di frumento dei membri importatori, come pure lo smercio di frumento e farina di frumento dei membri esportatori, a prezzi equi e stabili, il Consiglio esamina a tempo opportuno la questione dei prezzi, come dei relativi diritti e obblighi. Se appare che queste questioni necessitano di negoziazioni fruttuose in vista di un'applicazione durante la durata della presente convenzione, il Consiglio invita il segretario generale dell'UNCTAD a convocare una conferenza per trattative.

Articolo 22

Firma

La presente convenzione è aperta a Washington, dal 29 marzo 1971 al 3 maggio 1971 incluso, alla firma dei Governi dei Paesi partecipi della convenzione concernente il commercio del grano del 1967 e dei Governi rappresentati alla conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971.

Articolo 23

Ratificazione, accettazione o approvazione

La presente convenzione è sottoposta alla ratificazione, all'accettazione o all'approvazione di ciascuna delle parti firmatarie conformemente alle loro procedure costituzionali. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America entro il 17 giugno 1971 al più tardi, fermo restando che il Consiglio può concedere una o più proroghe a quei Governi che a tale data non avranno ancora depositato il loro strumento di ratificazione, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 24

Applicazione provvisoria

Ogni Governo firmatario può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria della presente convenzione. Ogni altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie per la firma della presente convenzione, o la cui domanda è approvata dal Consiglio, può parimente depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria. Ogni Governo che deposita una tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione ed è considerato provvisoriamente come facente parte della stessa.

Articolo 25

Adesione

1. Ogni Governo rappresentato alla conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971 o il Governo di qualsiasi Paese partecipe della convenzione concernente il commercio del grano del 1967 può, entro il 17 giugno 1971 incluso, aderire alla presente convenzione, inteso che il Consiglio può accordare una o più proroghe del termine a qualsiasi Governo che a tale data non avrà depositato il suo strumento.

2. Dopo il 17 giugno 1971, ogni Governo invitato alla conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971 potrà aderire alla presente convenzione alle condizioni che il Consiglio giudicherà opportune e prese alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai membri esportatori e dei due terzi dei voti emessi dai membri importatori.

3. L'adesione ha luogo col deposito di un strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

4. Allorchè è fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, dei membri elencati negli allegati A o B, ogni membro il cui Governo ha aderito alla presente convenzione, alle condizioni prescritte dal Consiglio conformemente al presente articolo, è ugualmente considerato come iscritto nel corrispondente allegato.

Articolo 26

Entrata in vigore

1. Per i Governi che hanno depositato gli istrumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, la presente convenzione entra in vigore come segue:

- a. il 18 giugno 1971 per tutte le disposizioni salvo quelle degli articoli dal 3 al 9 e 21;
- b. il 1° luglio 1971 per gli articoli dal 3 al 9 e 21

premessò che tali istrumenti o una dichiarazione d'applicazione provvisoria siano stati depositati al più tardi il 17 giugno 1971 a nome dei Governi rappresentanti dei Paesi esportatori che detengono almeno il 60 per cento dei voti indicati nell'allegato A e dei rappresentanti dei membri che detengono almeno il 50 per cento dei voti indicati nell'allegato B.

2. Per tutti i Governi che depositano un istrumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione dopo il 17 giugno 1971, la presente convenzione entra in vigore alla data di tale deposito, fermo restando che per questi Governi nessuna parte della convenzione avrà effetto prima che sia entrata in vigore per gli altri Governi in virtù dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo.

3. Se la presente convenzione non entra in vigore giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che hanno depositato gli istrumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, o delle dichiarazioni provvisorie, possono decidere, di comune intesa, la sua entrata in vigore.

Articolo 27

Durata, emendamento e ritiro

1. La presente convenzione resterà in vigore fino al 30 giugno 1974 incluso. Tuttavia, se come lo prevede l'articolo 21, sarà negoziato un nuovo accordo sul grano che entrerà in vigore prima del 30 giugno 1974, la presente convenzione resterà in vigore soltanto fino alla data d'entrata in vigore del nuovo accordo.

2. Il Consiglio può raccomandare ai membri un emendamento della presente convenzione.

3. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale ogni membro notifica al Governo degli Stati Uniti d'America la sua accettazione oppure il suo rifiuto dell'emendamento. L'emendamento spiega i suoi effetti dalla sua accettazione da parte dei membri esportatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e da parte di membri importatori che dispongono di due terzi dei voti dei membri importatori.

4. Ogni membro che non ha notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione dell'emendamento per la data a partire dalla quale quest'io spiega i suoi effetti, può, dopo aver dato per iscritto al Governo degli Stati Uniti d'America il preavviso di ritiro, che il Consiglio può esigere in ogni caso, ritirarsi dalla presente convenzione alla fine dell'anno agricolo in corso, ma non è perciò prosciolto da nessuno degli obblighi risultanti dalla presente convenzione e non adempiti prima della fine dello stesso anno agricolo.

Ogni membro che si ritira non è vincolato dalle disposizioni dell'emendamento che ha causato il suo ritiro. Se un membro prova al Consiglio, alla sua prima riunione che esso tiene dopo l'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era stato impossibile accettare per tempo l'emendamento in seguito a difficoltà d'ordine costituzionale o istituzionale e dichiara di applicare l'emendamento a titolo provvisorio fino ad accettazione dello stesso, il Consiglio può decidere di prorogare il termine d'accettazione per detto membro fino a che le difficoltà siano state superate.

5. Ogni membro che considera i suoi interessi gravemente lesi dall'applicazione della presente convenzione, può chiedere al Consiglio di studiare la questione entro 30 giorni. Se il membro interessato ritiene che, nonostante l'intervento del Consiglio, i suoi interessi continuano a restare gravemente pregiudicati, egli può ritirarsi dalla presente convenzione alla fine di ogni anno agricolo notificando il suo ritiro per iscritto al Governo degli Stati Uniti d'America almeno 90 giorni prima della fine di detto anno agricolo. Egli non sarà tuttavia esonerato dagli obblighi derivantigli dalla presente convenzione che non avrà adempiuto prima della fine di detto anno agricolo.

6. Ogni membro che durante il periodo d'applicazione della presente convenzione diventa membro della Comunità economica europea deve informarne il Consiglio il quale esamina la questione entro 30 giorni al fine di trattare, d'accordo col membro interessato e la CEE, gli adeguamenti che sarà opportuno apportare ai loro diritti e obblighi derivanti dalla presente convenzione. Il Consiglio è autorizzato, in simili circostanze, a raccomandare una modificazione giusta la cifra 2 del presente articolo.

Articolo 28

Applicazione territoriale

1. Ogni Governo può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta, approva o applica provvisoriamente la presente convenzione, o vi aderisce, dichiarare che i diritti e gli obblighi derivantigli dalla presente convenzione non si applicano a tutti o a parte dei territori d'oltre mare di cui esso è responsabile per le loro relazioni con l'estero.

2. Eccettuati i territori, per i quali è stata fatta una dichiarazione in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e gli obblighi derivanti a ogni Governo dalla presente convenzione si applicano a tutti i territori le cui relazioni con l'estero sono poste sotto la responsabilità di detto Governo.

3. Dopo aver ratificato, accettato, approvato o applicato provvisoriamente la presente convenzione, o avervi aderito, ogni membro può in qualsiasi momento, dichiarare mediante notificazione al Governo degli Stati Uniti d'America, che i diritti e gli obblighi assunti ai termini della presente convenzione si applicano a tutti o a parte dei territori, per i quali esso ha fatto una dichiarazione in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Ogni membro può, mediante una corrispondente comunicazione al Governo degli Stati Uniti d'America, ritirare dalla presente convenzione uno o più territori di cui assicura le relazioni internazionali.

5. Se un territorio, al quale la presente convenzione è applicabile in virtù delle cifre 2 e 3 del presente articolo, diventa in seguito indipendente, il Governo di questo territorio può, nei 90 giorni che seguono il suo diritto all'indipendenza, dichiarare, mediante notificazione al Governo degli Stati Uniti d'America, che assume i diritti e gli obblighi d'una parte di questa convenzione. Egli diventa parte della presente convenzione a contare dalla data della notificazione.

6. Ai fini della redistribuzione dei voti conformemente all'articolo 12, ogni cambiamento apportato all'applicazione della presente convenzione in virtù del presente articolo è considerato come una modificazione della partecipazione alla convenzione, per quanto le circostanze lo richiedono.

Articolo 29

Notificazione da parte del Governo depositario

Il Governo degli Stati Uniti d'America, nella sua qualità di Governo depositario, notifica a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratificazione, accettazione, approvazione o applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla stessa, come anche ogni notificazione e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 e ogni dichiarazione e notificazione ricevute conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

Articolo 30

Copia certificata conforme

Il più presto possibile, dopo l'entrata in vigore definitiva della presente convenzione, il Governo depositario invierà una copia certificata conforme della convenzione in lingua inglese, spagnuola, francese e russa al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione giusta l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento della presente convenzione sarà parimente comunicato al suddetto segretario.

Articolo 31

Rapporto tra preambolo e convenzione

La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sul grano del 1971.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi, hanno firmato la presente convenzione alle date scritte a lato della loro firma.

I testi della presente convenzione, nelle lingue inglese, spagnuola, francese e russa, fanno parimente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni Governo firmatario e a ogni Governo aderente, come anche al segretario esecutivo del Consiglio.

*Allegato A**Voti dei membri esportatori*

Argentina	100
Australia	100
Bulgaria	5
Canada	280
Comunità economica europea	100
Grecia	5
Kenia	5
Messico	5
Spagna	5
Stati Uniti d'America	280
Svezia	10
Unione delle Repubbliche socialista sovietiche	100
Uruguay	5
	<hr/>
	1 000
	<hr/>

*Allegato B**Voti dei membri importatori*

Africa del Sud	10
Algeria	14
Arabia Saudita	10
Austria	1
Barbados	1
Bolivia	5
Brasile	71
Ceylon	17
Cina	19
Colombia	8
Comunità economica europea	152
Costa Rica	3
Cuba	2
Danimarca	1
Equador	3
Finlandia	2
Giappone	178
Guatemala	3
Kuwait	3
India	34
Indonesia	7
Iran	2
Irlanda	7
Israele	5
Libano	9
Libia	5
Malta	2
Marocco	10
Mauritius	2
Nigeria	7
Norvegia	14

Pakistan	16
Panama	2
Perù	25
Portogallo	18
Regno dei Paesi Bassi (per ciò che concerne gli interesi delle Antille olandesi e del Surinam)	1
Regno Unito	183
Repubblica Araba Unita	65
Repubblica di Corea	16
Repubblica Dominicana	1
Salvador	2
Siria	5
Svizzera	16
Trinità e Tobago	4
Tunisia	5
Turchia	4
Vaticano (Città del)	1
Venezuela	29
	<hr/>
	1 000

Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971

Articolo I

Oggetto

La presente convenzione ha per scopo di mettere in esecuzione un programma d'aiuto alimentare a favore dei Paesi in fase di sviluppo, grazie ai contributi raccolti.

Articolo II

Aiuto alimentare internazionale

1. I Paesi partecipanti della presente convenzione si sono accordati di fornire ai Paesi in via di sviluppo, a titolo d'aiuto alimentare, del frumento e altri cereali o i prodotti da essi ottenuti, idonei all'alimentazione umana e di varietà e qualità accettabili, o l'equivalente in denaro nei limiti degli importi annuali minimi fissati alla cifra 2 qui appresso.

2. Il contributo minimo annuo di ogni Paese partecipe della presente convenzione è stabilito come segue:

	Tonnellate metriche
Argentina	23 000
Australia	225 000
Canada	495 000
Comunità economica europea	1 035 000
Finlandia	14 000
Giappone	225 000
Svezia	35 000
Svizzera	32 000
Stati Uniti d'America	1 890 000

3. In applicazione della presente Convenzione, ogni Paese che l'avrà firmata conformemente all'articolo VI, cifra 2, o vi avrà aderito giusta l'articolo VIII, cifra 2 o 3, sarà considerato come elencato alla cifra 2 dell'articolo II con l'obbligo contributivo minimo fissatogli in base alle disposizioni degli articoli VI o VIII.

4. Il contributo che un Paese fornirà, nell'ambito di questo programma, totalmente o parzialmente in denaro, sarà calcolato valutando la quantità di cereali stabilita per questo Paese (o la parte di cereali che non sarà fornita in natura) sulla base di 1,73 dollari USA per staio.

5. L'aiuto alimentare sotto forma di cereali avverrà alle seguenti condizioni:

- a. con vendite contro pagamento nella moneta del Paese importatore, non trasferibile nè convertibile in divise o in merci, e prestazioni di servizio destinate ad essere utilizzate dal Paese contribuente¹⁾;
- b. con doni di cereali o doni in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali in favore del Paese importatore, o
- c. con vendite a credito per le quali il pagamento deve essere effettuato in rate annuali ragionevoli, ripartite su 20 anni o più e ad un interesse inferiore ai tassi commerciali²⁾ praticati sui mercati mondiali, inteso che l'aiuto alimentare sotto forma di cereali sarà fornito per quanto possibile alle condizioni menzionate ai capoversi a e b qui sopra.

6. Gli acquisti di cereali saranno effettuati nei Paesi partecipanti alla convenzione.

7. In caso d'utilizzazione di doni di denaro, si cercherà in particolare di facilitare le esportazioni di cereali dei Paesi partecipanti in fase di sviluppo. A tal fine, sarà creata una priorità affinché il 35 per cento almeno del contributo in denaro per l'acquisto di cereali destinati all'aiuto alimentare, o la parte del contributo che sarà necessaria ad acquistare 200 000 tonnellate metriche, sia utilizzato per l'acquisto di cereali prodotti nei Paesi in fase di sviluppo.

8. I Paesi donatori forniranno il loro contributo in cereali mediante forniture a termine, su base «Fob».

9. Per quanto concerne il loro contributo al programma di aiuto alimentare, i Paesi aderenti alla convenzione potranno designare uno o più beneficiari.

10. I Paesi partecipi della presente convenzione potranno fornire il loro contributo per il tramite d'una organizzazione internazionale o bilateralmente. Tuttavia, giusta la raccomandazione formulata alla cifra 3 della risoluzione 2692 (XXV) dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi terranno debitamente in considerazione i vantaggi derivanti dall'invio di un'importante parte dell'aiuto attraverso i canali multilaterali e si sforzeranno particolarmente di ricorrere al programma alimentare mondiale.

¹⁾ In circostanze eccezionali, potrebbe essere concessa un'esenzione fino al 10%.

²⁾ L'accordo concernente le vendite a credito può prevedere il pagamento fino al 15% dell'importo alla fornitura della merce.

Articolo III

Comitato per l'aiuto alimentare

1. Sarà istituito un Comitato per l'aiuto alimentare composto dei Paesi elencati alla cifra 2 dell'articolo II della presente convenzione e di altri Paesi che aderiranno alla stessa. Il Comitato nomina un presidente e un vicepresidente.

2. Il Comitato può, se la situazione lo giustifica, invitare i rappresentanti della segreteria di altre organizzazioni internazionali, di cui solo possono tuttavia far parte i Governi che sono parimente membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate, a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.

3. Il Comitato:

- a. riceve regolarmente dai Paesi contribuenti dei rapporti su l'ammontare, la composizione, le modalità di distribuzione e le condizioni dei contributi all'aiuto alimentare che forniscono in virtù della presente convenzione;
- b. esamina in permanenza gli acquisti di cereali finanziati per mezzo di contributi in denaro, tenendo particolarmente conto dell'obbligo di cui alla cifra 7 dell'articolo II concernente gli acquisti di cereali effettuati nei Paesi partecipanti in fase di sviluppo.

4. Il Comitato:

- a. esamina il modo in cui gli obblighi assunti in base al programma di aiuto alimentare sono stati adempiuti;
- b. procede a uno scambio regolare di informazioni sul funzionamento delle disposizioni concernenti l'aiuto alimentare adottate in virtù della presente convenzione e, segnatamente, quando le informazioni corrispondenti sono disponibili, sui suoi effetti sulla produzione alimentare nei Paesi beneficiari.

Il Comitato fa rapporto, se necessario.

5. Conformemente alla cifra 4 del presente articolo, il Comitato può assumere informazioni dai Paesi beneficiari e consultarli.

Articolo IV

Disposizioni amministrative

Il Comitato per l'aiuto alimentare, istituito in virtù delle disposizioni dell'articolo III, ricorre ai servizi della segreteria del Consiglio internazionale del grano per il disbrigo dei compiti amministrativi, segnatamente per la compilazione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti.

Articolo V

Inosservanza degli impegni e divergenze

In caso di divergenza in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione, o d'inosservanza degli obblighi contratti in virtù della stessa, il Comitato per l'aiuto alimentare si riunisce per decidere i provvedimenti da prendere.

Articolo VI

Firma

1. La presente convenzione è aperta a Washington, dal 29 marzo 1971 al 3 maggio 1971 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, della Australia, della Finlandia, del Giappone, del Canada, della Svezia, della Svizzera, degli Stati Uniti d'America, come anche a quella della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri, a condizione ch'essi firmino sia la presente convenzione che quella concernente il commercio del grano del 1971.

2. La presente convenzione è parimente aperta, alle medesime condizioni, alla firma dei Paesi che hanno sottoscritto la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1967, ma non sono elencati alla cifra 1 del presente articolo, per quanto il loro contributo sia almeno uguale a quello che si erano impegnati a fornire con la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1967.

Articolo VII

Ratificazione, accettazione o approvazione

La presente convenzione è sottoposta alla ratificazione, all'accettazione o all'approvazione di tutti i firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali o istituzionali, con riserva che ciascuno di essi ratifichi, accetti o approvi parimente la convenzione concernente il commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 17 giugno 1971 al più tardi, restando inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe del termine a qualsiasi firmatario che a tale data non avrà depositato il suo strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o di conclusione.

Articolo VIII

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri, come anche di tutti gli altri

Governi menzionati all'articolo VI, premesso che questi Governi aderiscano pure alla convenzione concernente il commercio del grano del 1971. Tuttavia, il contributo dei Governi menzionati alla cifra 2 dell'articolo VI deve essere almeno uguale a quello che si erano impegnati a fornire con la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1967. Gli strumenti d'adesione previsti nel presente paragrafo saranno depositati il 17 giugno 1971 al più tardi, restando inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe del termine a qualsiasi Governo che a tale data non avrà depositato il suo strumento d'adesione.

2. Il Comitato per l'aiuto alimentare può approvare l'adesione alla presente convenzione di qualsiasi Governo donatore, membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate, alle condizioni che esso giudicherà opportune.

3. Se un Governo non menzionato all'articolo VI chiede di aderire alla presente convenzione dopo il termine fissato per la firma e prima della entrata in vigore della convenzione, i firmatari di detta convenzione possono approvarne l'adesione alle condizioni che giudicheranno appropriate. Tale approvazione e siffatte condizioni hanno il medesimo valore, giusta la presente convenzione, come se fossero state decise dal Comitato per l'aiuto alimentare dopo l'entrata in vigore della convenzione.

4. L'adesione avviene con il deposito di un strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo IX

Applicazione provvisoria

La Comunità economica europea e i suoi Stati membri, come anche qualsiasi altro Governo di un Paese menzionato all'articolo VI, possono depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria della presente convenzione, a condizione ch'essi depositino parimente una dichiarazione d'applicazione provvisoria della convenzione concernente il commercio del grano del 1971. Qualsiasi altro Governo, la cui domanda d'adesione è stata approvata, può ugualmente depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione d'applicazione provvisoria. La Comunità economica europea e i suoi Stati membri, come pure qualsiasi Governo che deposita una tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione ed è considerato provvisoriamente come facente parte della stessa.

Articolo X

Entrata in vigore

1. Per la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, come pure per i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratificazione, di accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione, la presente convenzione entra in vigore come segue:

- a. il 18 giugno 1971 per tutte le disposizioni eccettuate quelle dell'articolo II;
- b. il 1^o luglio 1971 per l'articolo II,

a condizione che la Comunità economica europea e i suoi Stati membri come anche tutti gli altri Governi menzionati alla cifra 1 dell'articolo VI abbiano depositato tali strumenti o una dichiarazione d'applicazione provvisoria entro il 17 giugno 1971 e che la convenzione concernente il commercio del grano sia in vigore. Per tutti gli altri Governi che depositano uno strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, la convenzione entra in vigore alla data di tale deposito.

2. Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni della cifra 1 del presente articolo, i Governi che, al 18 gennaio 1971, avranno depositato degli strumenti di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione, di conclusione o d'adesione, o delle dichiarazioni d'accettazione provvisorie, potranno deciderne di comune intesa, l'entrata in vigore, a condizione che tutte le disposizioni della convenzione concernente il commercio del grano del 1971 siano in vigore, oppure potranno prendere tutti quei provvedimenti che le circostanze richiedono.

Articolo XI

Durata

La presente convenzione resta in vigore per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo II della convenzione.

Articolo XII

Notificazione da parte dell'autorità depositaria

Il Governo degli Stati Uniti d'America, nella sua qualità di autorità depositaria, notificherà a tutti i Governi firmatari e aderenti, ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione o applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla stessa.

Articolo XIII

Copie certificate della convenzione

Possibilmente subito dopo l'entrata in vigore definitiva della presente convenzione, il Governo depositario invierà una copia certificata conforme di detta convenzione in lingua inglese, spagnuola, francese e russa al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinché venga registrata conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni modificazione della presente convenzione sarà parimente comunicata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo XIV

Rapporto tra preambolo e convenzione

La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sui cereali del 1971.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi o dalle loro autorità competenti, hanno firmato la presente convenzione alle date scritte a lato della loro firma.

I testi della presente convenzione, nelle lingue inglese, spagnuola, francese e russa, fanno parimente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ogni parte firmataria o aderente.

Convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971

Nota per l'interpretazione

È stato convenuto che la convenzione concernente l'aiuto alimentare del 1971 avrebbe dovuto essere chiarita con la nota interpretativa che segue:

Articolo II — Aiuto alimentare internazionale

La conferenza dichiara che i Paesi membri devono fare tutto il loro possibile affinché l'esecuzione degli obblighi previsti nell'aiuto alimentare della presente convenzione non abbia a pregiudicare il libero giuoco d'una corretta concorrenza in materia di navigazione marittima.

Articolo II — cifra 4

Se i Paesi membri non forniscono il loro aiuto alimentare in cereali indigeni atti all'alimentazione umana e di varietà e qualità accettabili, essi calcoleranno le quantità che si sono impegnati a fornire conformemente alla cifra 2, o la parte di queste quantità che non vengano fornite sotto forma di cereali indigeni, sulla base di 1,73dollari USA per staio. Essi forniranno il loro contributo sotto forma di cereali o denaro per un valore corrispondente, in tal modo determinato.

SUNTI DI MESSAGGI

del Consiglio federale all'Assemblea federale

In questa rubrica è dato un sunto dei messaggi e dei rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, non pubblicati in traduzione italiana integrale. Nella parentesi finale (prima parte) è fatto riferimento alla pubblicazione degli originali nelle edizioni tedesca e francese del Foglio federale. Per l'ordinazione dei medesimi all'Ufficio degli stampati della Cancelleria federale basta indicare la segnatura (seconda parte della parentesi).

Del 19 maggio 1971

Messaggio concernente la garanzia della Confederazione a favore delle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Zugo, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, Argovia, Turgovia e Neuchâtel

Le modificazioni costituzionali hanno per oggetto:

- Canton Zurigo: l'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne, in affari cantonali, distrettuali e comunali (votazione del 15 novembre 1970, con 115 839 sì contro 57 010 no, istanza per la garanzia del 26 novembre 1970);
- Canton Berna: ridisciplinamento del referendum concernente le finanze e delle competenze finanziarie degli organi statali (votazione del 27 settembre 1970, con 52 747 sì contro 33 768 no, rispettivamente 50 858 sì contro 35 778 no, istanza del 23 ottobre 1970);
- Canton Lucerna: introduzione del diritto di voto e di eleggibilità per le donne, in affari cantonali e comunali e spostamento dei termini per l'elezione del Gran Consiglio (votazione del 20 ottobre 1970, con 25 206 sì contro 14 802 no, rispettivamente 28 393 sì contro 9 141 no, istanza del 9 novembre 1970);